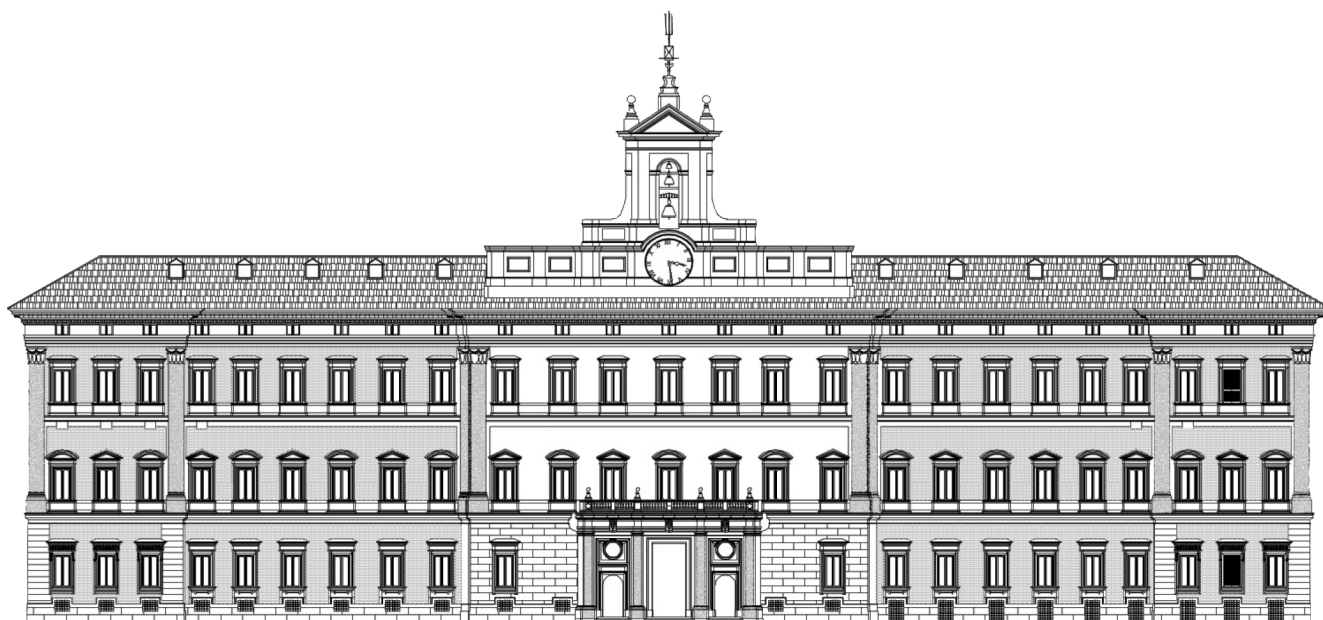




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento relativa all'Agenzia dell'UE per la
cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

(Proposta di regolamento COM(2026)580)

n. 171

13 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento relativa all'Agenzia dell'UE
per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

(Proposta di regolamento COM(2026)580)

n. 171

13 ottobre 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) -
europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALL'AGENZIA DELL'UE PER LA COOPERAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO (EUROPOL)	3
• Finalità e obiettivi	3
– <i>Obiettivi e finalità delle altre proposte</i>	4
• La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo	6
• Contesto, motivazioni, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi	7
– <i>Contesto</i>	7
– <i>Il ruolo dell'Agenzia dell'UE nell'architettura del sistema di giustizia e affari interni dell'UE</i>	8
– <i>Le lacune informative e la questione dello scambio di dati personali tra Frontex ed Europol</i>	9
– <i>Motivazioni</i>	11
– <i>Valutazione di impatto</i>	12
– <i>Consultazione dei portatori di interesse</i>	13
• Principali contenuti della proposta	13
• Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE	27
– <i>Base giuridica</i>	27
– <i>Sussidiarietà</i>	28
– <i>Proporzionalità</i>	28
• Esame presso le Istituzioni dell'UE	29
• Esame presso altri parlamenti nazionali	29

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>COM(2026)580</i>
Data di adozione	<i>24 giugno 2026</i>
Base giuridica	<i>Art. 87, par. 2, lett. a) TFUE; art. 88 TFUE; Art. 85 TFUE;</i>
Settori di intervento	<i>Lotta contro la criminalità; terrorismo; cooperazione di polizia; cooperazione transfrontaliera; Europol; Eurojust; funzionamento istituzionale;</i>
Esame presso le Istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>14 settembre 2026 - I Commissione "Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>9 novembre 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo	<i>Sì</i>

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALL'AGENZIA DELL'UE PER LA COOPERAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO (EUROPOL)

Il pacchetto legislativo di cui fa parte la proposta di regolamento recante modifica del quadro giuridico di [Europol](#) (l'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto), presentato lo scorso 23 giugno, è volto a rafforzare la capacità di risposta dell'UE alla **criminalità transfrontaliera, organizzata e terroristica**, sostenendo l'azione degli Stati membri in materia di sicurezza interna, nonché di **prevenzione, individuazione e indagine dei reati**, e favorendo la **collaborazione** tra le autorità di contrasto e gli organi giudiziari degli Stati membri.

Del pacchetto legislativo fanno altresì parte:

- la [proposta](#) di regolamento relativa all'Agenzia dell'UE per la cooperazione in materia penale (Eurojust).

Tale proposta è oggetto di esame congiunto insieme alla proposta di regolamento su Europol della XIV Commissione, ai fini della valutazione di conformità al principio di sussidiarietà.

- la [proposta](#) di regolamento relativa al trattamento dei **dati personali operativi** da parte di organi, organismi e istituzioni dell'UE.

La proposta è stata esaminata ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà dalla XIV Commissione che il 16 settembre 2026 ha approvato un documento recante una valutazione conforme ai fini della sussidiarietà e parzialmente conforme al principio di proporzionalità. Merita notare che nel considerando 4 della proposta la Commissione europea specifica che l'intervento non compromette il mantenimento di norme specifiche applicabili al **trattamento dei dati personali operativi**, in particolare quelle stabilite negli atti istitutivi di Europol, Eurojust ed EPPO, che dovrebbero essere considerate come *lex specialis*. Per approfondimenti sui contenuti della proposta si rinvia al seguente [dossier](#);

- la [proposta](#) di direttiva relativa all'**ordine europeo di indagine penale** e all'ordine europeo di **partecipazione a distanza**.

La proposta è stata esaminata dalla XIV Commissione, che il ha approvato un documento recante una valutazione conforme (per approfondimenti sui contenuti della proposta si rinvia al seguente [dossier](#)).

Finalità e obiettivi

Attraverso il **rafforzamento** di Europol – contestuale al rafforzamento del mandato di Eurojust e affiancato dall'aggiornamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia probatoria e dall'adeguamento del quadro sulla protezione dei dati applicabile alle istituzioni e agli organi dell'UE nell'esercizio di attività rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia – la Commissione persegue l'**obiettivo generale** di migliorare la **cooperazione** e la **complementarità** tra le agenzie dell'UE e le autorità nazionali,

di aumentare il sostegno all'espletamento di indagini congiunte, di accelerare le azioni penali e di facilitare lo scambio di informazioni, anche attraverso un quadro giuridico più chiaro e una riduzione degli oneri amministrativi.

Europol ed Eurojust svolgono, infatti, **funzioni diverse** ma **complementari** nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La prima, come precisato meglio *infra*, sostiene la prevenzione e l'accertamento delle attività criminali e le relative indagini; la seconda, invece, facilita la cooperazione giudiziaria e garantisce un efficace seguito da parte dei pubblici ministeri e dei giudici.

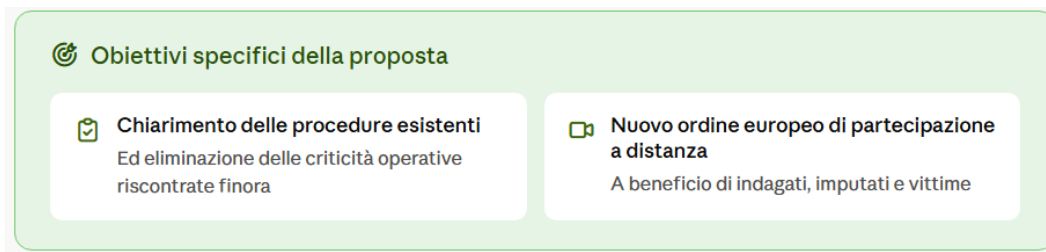
La proposta di **regolamento su Europol** mira, in via generale, a rafforzare il ruolo dell'Agenzia quale **polo informativo, operativo e tecnologico** dell'UE nel contrasto alla criminalità transfrontaliera.



Obiettivi e finalità delle altre proposte



La proposta di direttiva recante modifiche all'ordine europeo di indagine



La proposta di regolamento recante modifiche all'EUDPR



Si ricorda che l'EUDPR è stato concepito per istituire un **regime coerente e modernizzato** di protezione dei dati per l'intero sistema istituzionale UE.

Come verrà approfondito nel paragrafo intitolato "principali contenuti della proposta", il **capo IX** del regolamento disciplina **specificamente** il trattamento dei "**dati personali operativi**" cioè i dati trattati da parte degli organi e organismi UE nell'esercizio di attività ascrivibili al settore della cooperazione giudiziaria penale e di polizia (parte terza, titolo V, capi 4 e 5, TFUE).

Come osservato nel **considerando n. 3** della proposta, attualmente l'**EPPO** disponendo di un **regime autonomo definito** dal proprio [regolamento](#) istitutivo, anteriore all'EUDPR, non ricade nell'ambito di applicazione di quest'ultimo. La prima relazione di [valutazione](#) del regolamento EUDPR condotta dalla Commissione, pur confermando l'efficacia generale del testo, ha segnalato una serie di aspetti problematici in punto di frammentazione normativa e incertezza giuridica specialmente nei rapporti tra capo IX, altri capi del regolamento e atti istitutivi delle agenzie che operano nel settore.

La proposta fa parte del c.d. **pacchetto omnibus digitale** (v. [dossier](#) RUE) e mira a semplificare il quadro legislativo del settore digitale modificando molteplici atti, tra cui il [regolamento](#) generale sulla protezione dei dati (**GDPR**) e il [regolamento](#) sui dati (**Data Act**).

Presso la **Camera**, la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, il 24

febbraio 2026, un [documento](#) recante una **valutazione conforme**. La proposta è inoltre attualmente in esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, presso la **Commissione trasporti**.

La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo

La relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo"), esprime una **valutazione complessivamente positiva** delle finalità generali della proposta. Apprezza, in particolare, la scelta di ricondurre a un quadro unitario una disciplina divenuta frammentata.

La relazione ritiene **conforme** all'**interesse nazionale** una parte significativa delle disposizioni, perché rafforzano gli strumenti europei di supporto alle autorità di contrasto senza attribuire all'Agenzia, in via generale, poteri coercitivi.

Subordina però tale conformità al recepimento di modifiche che evitino ampliamenti, diretti o indiretti, del mandato di Europol; sovrapposizioni con le competenze delle autorità giudiziarie, delle autorità nazionali di law enforcement e dei servizi di intelligence; strutture organizzative parallele alle Unità nazionali Europol; obblighi di cooperazione incompatibili con i modelli organizzativi nazionali.

Ritiene inoltre che diversi aspetti richiedano **chiarimenti**, in particolare riguardo a:

- il contenuto del supporto alle strutture e missioni di gestione delle crisi dell'Unione e rapporto con le missioni PSDC ("Politica di sicurezza e difesa comune");
- i presupposti e criteri di priorità del sostegno finanziario alle attività operative;
- il funzionamento del servizio operativo permanente attivo ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette;
- lo status, compiti, finanziamento e coordinamento dei liaison officers impiegati nelle *Operational Task Forces* e nei Paesi terzi;
- gli obblighi e sostenibilità del collegamento a SIENA degli esperti e degli ufficiali di collegamento immigrazione;
- i costi e la collocazione degli esperti nazionali e del personale di supporto di Europol presso gli Stati membri.

Enuncia, inoltre, i punti "non negoziabili":

- l'esclusione di qualsiasi ampliamento diretto o indiretto del mandato di Europol che comporti poteri coercitivi o attività investigative autonome;
- il mantenimento della conduzione delle indagini e dell'adozione delle misure coercitive in capo alle autorità nazionali e, secondo l'ordinamento interno, all'autorità giudiziaria;

- la soppressione dell'articolo 9, che consente a Europol di richiedere misure urgenti di congelamento o sequestro e prevede contatti diretti con le *Financial Intelligence Units*. Al riguardo la relazione precisa che la posizione nazionale è favorevole al rafforzamento dell'attività di rintracciamento dei beni ("*asset tracing*"), ma tramite le autorità competenti e senza automatismi coercitivi;
- l'affermazione, anche nei considerando, che Europol non esercita poteri coercitivi e non svolge misure investigative.

Infine, la relazione del Governo illustra infine la posizione nazionale su singole disposizioni della proposta. Di essi si darà dettagliatamente conto nel capitolo del presente dossier dedicato ai "principali contenuti della proposta".

Contesto, motivazioni, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi

Contesto

Come evidenziato nelle valutazioni di impatto che accompagnano le due proposte di regolamento su Europol ed Eurojust – e più approfonditamente nella valutazione [EU-SOCTA 2025](#) di Europol – l'UE deve fronteggiare una fase di **trasformazione fondamentale** della **natura** della criminalità grave ed organizzata.

Le reti della criminalità organizzata operano, infatti, su **scala transfrontaliera e globale**, sfruttando in misura crescente anche l'**intelligenza artificiale** e le opportunità offerte dal contesto digitale per agire senza incontrare le limitazioni tipiche dei confini nazionali.

In tale quadro, la Commissione evidenzia la necessità di un **potenziamento** degli **strumenti europei** di collegamento tra **informazioni, competenze e indagini** condotte dai diversi Stati membri.

È in risposta a questo scenario che, come anticipato negli [orientamenti politici](#) per la Commissione 2024-2029, l'Unione ha adottato la [Strategia](#) di **sicurezza interna "ProtectEU"**, che considera prioritario il **rafforzamento** tanto del mandato sia di **Europol** che di **Eurojust**, riconoscendo a quest'ultima un **ruolo centrale** nel coordinamento delle azioni penali transfrontaliere.

La Strategia integra la strategia per l'**Unione della preparazione** e il **Libro bianco sulla difesa europea** ed intende promuovere un **approccio esteso** a tutta la società e sull'integrazione degli aspetti della sicurezza nell'elaborazione delle nuove iniziative. A tal fine, si pone diversi **obiettivi** e **azioni fondamentali**, quali in particolare:

- una **nuova governance europea** nella sicurezza interna, che implica l'individuazione fin dall'inizio e nel corso dell'intero processo negoziale delle **implicazioni delle iniziative della Commissione** in termini di sicurezza e preparazione, nonché **analisi periodiche** delle minacce alla sicurezza interna, nonché **relazioni periodiche** al

Parlamento europeo e al Consiglio per **monitorare e sostenere l'attuazione** delle iniziative fondamentali;

- **nuove modalità di condivisione delle informazioni d'intelligence** che aumentino la **capacità di anticipare le minacce alla sicurezza**;
- **strumenti di contrasto più efficaci e organismi più forti** nel campo della giustizia e affari interni. In particolare, la comunicazione ritiene essenziale un **nuovo mandato** che determini l'**evoluzione di Europol** in una **forza di polizia autenticamente operativa** ai fini di un maggior sostegno agli Stati membri, nonché il **potenziamento di Frontex** (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera), **Eurojust** (l'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale) ed **ENISA** (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e una stretta cooperazione fra i vari organismi;
- sviluppo della **resilienza alle minacce ibride**, lotta alla **criminalità organizzata** e alle **forme gravi di criminalità** e **lotta al terrorismo** e all'estremismo violento.

Nell'ambito di quest'ultimo obiettivo è stata altresì presentata una **nuova [strategia](#)** e un nuovo **[piano d'azione](#)** contro la droga e il traffico di droga.

Il ruolo dell'Agenzia dell'UE nell'architettura del sistema di giustizia e affari interni dell'UE

L'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (**[Europol](#)**), sostiene le forze dell'ordine degli Stati membri nella lotta contro la criminalità grave, attraverso lo **scambio di informazioni**, l'**analisi operativa**, il **supporto tecnico** alle indagini e le **valutazioni delle minacce**.

Il suo **mandato** è espressamente definito dall'**[art. 88](#)** del Trattato sul funzionamento dell'UE che le affida il compito di “**sostenere e potenziare** l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la **reciproca collaborazione** nella prevenzione e lotta contro la **criminalità grave** che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione”.

Il medesimo articolo, al paragrafo 2, demanda al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante **regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria**, la definizione della struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e dei compiti di Europol. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il **[regolamento n. 2016/794](#)**, successivamente modificato con il **[regolamento \(UE\) 2022/991](#)** e, da ultimo, dal **[regolamento \(UE\) 2025/2611](#)** (su cui vd. *infra*).

Europol era entrata in funzione nel 1998 sulla base di una apposita Convenzione del 1995, poi sostituita dalla **[decisione 2009/371/GAI](#)** del Consiglio, più volte modificata e quindi abrogata e sostituita dal richiamato regolamento 2016/794 e, successivamente, dal **[regolamento UE 2022/991](#)**.

Si apprende da fonti di stampa che il 23 settembre 2026 il Consiglio ha selezionato Jürgen **[Ebner](#)** – attuale vicedirettore esecutivo per la governance e direttore esecutivo

facente funzioni di Europol dal maggio 2026 – quale candidato alla carica di direttore esecutivo dell'Agenzia. La nomina formale interverrà al termine della procedura prevista dall'art. 54 del regolamento (UE) 2016/794, che prevede anche un parere non vincolante del Parlamento europeo.

Per ulteriori approfondimenti sull'Agenzia si rinvia al seguente [dossier](#).

Secondo dati della Commissione europea, dal 2019 al 2025 Europol ha sostenuto oltre **20 mila operazioni**, per un totale di quasi **32 mila arresti** in seguito alle Giornate di azione congiunta e circa **8,9 miliardi di euro di beni** sequestrati.

Come rilevato nella valutazione di impatto che accompagna la proposta, nel solo **2024** ha sostenuto oltre **3.300 operazioni**, reso possibili più di **2 milioni** di scambi sicuri di informazioni e fornito accesso alle proprie banche dati per quasi **15 milioni** di volte.

L'allocazione delle risorse nel bilancio di Europol

In base al terzo ed ultimo [bilancio](#) rettificativo per il 2026 riportato sul suo [sito](#), Europol dispone di un volume di entrate pari a circa **270 milioni** di euro, registrando un aumento costante di risorse rispetto ai circa **241 milioni** nel **2025** e ai circa **224 milioni** nel **2024**.

Per quanto riguarda le uscite, la parte più significativa è costituita dalle spese per l'impiego di **personale** le cui voci principali ammontano a circa **143 milioni di euro**. Le spese per le **attività operative** sono tra l'altro articolate in quelle per le **operazioni** in senso stretto (pari a circa **17,5 milioni di euro**) e quelle per la **tecnologia informatica operativa** che ammontano a circa **59 milioni** di euro.

Secondo il [rendiconto](#) finanziario di Europol per il 2025, l'Agenzia ha registrato **entrate** per a **239,9 milioni di euro** e **spese** sono state pari a **227,5 milioni di euro**, di cui **123,5 milioni** di euro riferiti alla **spesa** per il **personale**.

Secondo [bilancio](#) per l'esercizio finanziario **2026**, la pianta organica autorizzata per l'anno di riferimento consta di **809 agenti temporanei**, rispetto ai 791 del 2025. Il documento riporta, inoltre, **262 agenti a contratto**, rispetto ai 260 del 2025 e **138 esperti nazionali distaccati**, rispetto ai 132 del 2025.

Per le prospettive relative alle risorse finanziarie e umane nei prossimi anni si rinvia al **Programma pluriennale 2026-2028** dell'Agenzia (per approfondimenti si rinvia al seguente [dossier](#)).

Si ricorda che sul **piano delle risorse**, la Commissione ha [proposto](#) di aumentare il bilancio di Europol a **3 miliardi di euro a prezzi correnti** (cioè che tengono conto dell'inflazione) nella proposta per il **QFP 2028-2034**.

Le lacune informative e la questione dello scambio di dati personali tra Frontex ed Europol

La **cooperazione interagenzia dell'UE**, finalizzata a facilitare la circolazione dei dati a scopi preventivi e di contrasto alla criminalità, è essenziale anche per supportare l'attività delle **autorità di polizia e giudiziarie dei singoli Stati membri**.

In questo contesto ha assunto particolare rilevanza l'**interruzione** della condivisione sistematica e regolare di dati personali tra **Frontex** ed **Europol** con un potenziale impatto nel contrasto a forme gravi di **criminalità transfrontaliera**, come il **traffico di migranti** e la **tratta di persone**.

La possibilità di scambiare dati personali tra Frontex ed Europol è prevista nei Regolamenti istitutivi delle due agenzie, che ne demandano le modalità concrete ad **accordi di lavoro** ("working agreements") stipulati tra le agenzie stesse, previa autorizzazione della Commissione europea ed a seguito del parere del Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali (art. 68 del [regolamento](#) (UE) 2019/1896, cd "Regolamento Frontex"). In ogni caso, secondo l'art. 90 del Regolamento Frontex, l'Agenzia può scambiare dati personali operativi solo nel caso in cui tale scambio sia "**strettamente necessario**" per lo svolgimento del mandato di Europol.

La sospensione del flusso informativo tra le due Agenzie è stata determinata da due pareri emessi il 7 giugno 2022 dal **Garante europeo per la protezione dei dati personali** nei confronti di due decisioni del Consiglio di amministrazione di Frontex del dicembre 2021 (68/2021 e 69/2021). Frontex ha deciso unilateralmente, per effetto di tali pareri, di essere abilitata a trasmettere ad Europol dati personali **esclusivamente sulla base di richieste ad hoc, motivate** in modo **dettagliato e circostanziato**.

Pertanto, secondo fonti informali, Frontex avrebbe respinto alcune richieste da parte di Europol, ritenute non conformi ai criteri di stretta necessità e proporzionalità. Tra queste, ad esempio, una generica richiesta di dati attinenti ai flussi migratori che si muovono lungo la rotta dell'Africa occidentale verso le isole Canarie.

I **due pareri** del Garante europeo avanzavano numerosi rilievi critici sul rispetto da parte di Frontex delle norme UE per il trattamento dei dati personali. In particolare, il primo parere riguardava le norme interne di Frontex applicabili a tutte le sue attività di trattamento dei dati personali. Il secondo concerneva le attività di trattamento dei dati personali di Frontex relative all'identificazione di sospettati coinvolti in crimini transfrontalieri.

Successivamente, tra settembre e novembre 2022, facendo anche seguito a numerose sollecitazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una **indagine** su Frontex, anche attraverso ispezioni nella sede dell'agenzia.

Il 5 dicembre 2024 il Garante europeo ha concluso l'indagine adottando nei confronti di Frontex una **decisione di censura** - la sanzione meno grave - proprio in ragione della tempestiva interruzione dello scambio sistematico di dati con Europol.

Per adeguarsi alle raccomandazioni del Garante, **Frontex** ed **Europol** hanno concluso, al termine di negoziati durati quasi due anni, un [accordo di lavoro](#) volto a disciplinare, tra l'altro, l'attività di collaborazione nello scambio di dati personali,

affinché tale attività si svolga nel rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati.

Per quanto riguarda lo **scambio dei dati personali**, l'accordo ribadisce anzitutto che, nello scambio e nel trattamento dei dati, Frontex ed Europol devono rispettare i requisiti di protezione stabiliti dai rispettivi quadri giuridici, in particolare per quanto concerne la limitazione delle finalità e l'accuratezza dei dati. A questo principio generale si affianca una previsione più specifica (art. 8), secondo cui Frontex può scambiare dati personali operativi con Europol solo quando ciò risulti strettamente necessario e proporzionato rispetto all'esercizio del mandato di quest'ultima. L'accordo stabilisce inoltre che lo scambio dei dati debba avvenire secondo modalità operative concordate congiuntamente dalle due agenzie, che dovranno definire nel dettaglio il formato delle richieste e delle risposte, il relativo contenuto, le categorie di interessati coinvolte e i mezzi di trasmissione utilizzati; tali modalità dovranno essere riesaminate e, se necessario, aggiornate da Frontex ed Europol con cadenza almeno annuale.

Si ricorda che la delegazione della Camera, in occasione delle passate riunioni del Gruppo parlamentare di controllo su Europol (vd. *infra*), delle visite presso le sedi di Frontex ed Europol e presso l'hotspot di Lampedusa, ha reiteratamente sollecitato aggiornamenti sullo stato di avanzamento e sui tempi dei negoziati, nonché sulla (ri)attivazione del flusso informativo tra le due Agenzie. Per maggiori dettagli, si rinvia al seguente [dossier](#).

Motivazioni

Nella relazione illustrativa che accompagna ciascuna proposta di regolamento, la Commissione europea delinea i **motivi** alla base iniziative esaminate, evidenziando in via generale la **necessità** di adeguare la risposta dell'UE a un contesto criminale sempre più **transnazionale, tecnologicamente avanzato e interconnesso**.

Con specifico riferimento alla proposta di regolamento che interviene su Europol, la Commissione ritiene necessario intervenire per:

- ridurre la **frammentazione** di **dati** ed **informazioni** rilevanti sulle attività criminali affinché vengano condivise tra autorità, giurisdizioni e sistemi in modo efficace e tempestivo;
- superare la **frammentazione** della **risposta operativa** dell'UE dovuta ad una **visibilità parziale** sulle reti criminali che operano in diversi Stati membri da parte delle autorità nazionali, con conseguente difficoltà nel coordinare le indagini a livello transfrontaliero;
- porre rimedio allo **squilibrio strutturale crescente** tra il livello di avanzamento tecnologico delle reti criminali e le capacità collettive a disposizione delle autorità di contrasto dell'UE.

La Commissione ritiene necessaria una **riforma complessiva e strutturale** che investa il **mandato** e le **capacità** dell'Agenzia. A tal fine, evidenzia che i precedenti tentativi di riforma – operati rispettivamente nel 2022 e, più di recente,

nel 2025 – si sono limitati a un **rafforzamento parziale** delle capacità di gestione dei **dati complessi** e delle **capacità analitiche** dell'Agenzia, nonché a **modifiche mirate** del quadro normativo volte a rispondere a esigenze operative specifiche.

Anche con riguardo alla proposta di regolamento su **Eurojust**, la Commissione evidenzia l'**inadeguatezza** del **quadro normativo vigente** rispetto all'evoluzione della criminalità nell'UE.

La Commissione riporta che dall'ultima valutazione sull'Agenzia sono emersi **due problemi strutturali**:

- un'**inefficienza organizzativa interna**;
- **limiti** nella **cooperazione** interagenzia, in particolare con Europol ed EPPO, ad esempio nel funzionamento del sistema hit/no hit.

Valutazione di impatto

La Commissione informa di aver svolto per ciascuna delle proposte di regolamento relative Europol ed Eurojust due **distinte valutazioni di impatto**.

La valutazione di impatto della proposta di regolamento su Europol ha individuato **due opzioni strategiche**:

- la **prima** si concentra su **miglioramenti** mirati dell'attuale modello operativo, attraverso il rafforzamento della disponibilità dei dati, il potenziamento della cooperazione con gli organismi, uffici e agenzie dell'UE, e il miglioramento dell'integrazione degli strumenti e dei sistemi informativi di Europol nei flussi di lavoro investigativi nazionali;
- la **seconda** prevede il **superamento** di un quadro incentrato principalmente sulla trasmissione bilaterale delle informazioni a favore dello sviluppo di infrastrutture di comunicazione condivise a livello UE, una forma più integrata di supporto operativo (incorporata direttamente negli ambienti investigativi nazionali), una sostanziale modernizzazione del quadro di trattamento dei dati di Europol e un rafforzamento della cooperazione con l'EPPO.

La Commissione informa di aver optato per una **terza soluzione** che **combina entrambi gli approcci descritti**, in quanto si basa sui miglioramenti incrementali individuati nell'ambito del primo approccio e al contempo interviene sulle limitazioni strutturali del modello attuale, ad esempio rafforzando la **presenza operativa** di Europol negli Stati membri e potenziando la sua **cooperazione con l'EPPO**.

Quanto agli **oneri**, la Commissione fa presente che i costi totali stimati per il periodo 2028-2034 ammontano a circa **590 milioni di euro** per gli **Stati membri** e **789 milioni di euro** per **Europol**. Di questi, gli oneri **una tantum** ammontano a circa 255 milioni di euro per gli Stati membri e 240 milioni di euro per Europol, mentre i costi ricorrenti annuali sono stimati in circa 48 milioni e 78 milioni di euro, rispettivamente, per gli Stati membri per Europol.

Per approfondimenti sulla valutazione di impatto si rinvia al seguente [collegamento](#).

Consultazione dei portatori di interesse

In merito proposta, dalle consultazioni dei portatori di interesse la Commissione riporta che è emerso un forte sostegno al valore aggiunto di Europol, soprattutto nello scambio transfrontaliero di informazioni, nell'analisi criminale e nel coordinamento operativo. Hanno però segnalato **carenze** legate ai vincoli giuridici e procedurali sul trattamento dei dati, nonché la **necessità** di rafforzare il **supporto operativo**, sviluppare sistemi più automatizzati e interoperabili e potenziare le capacità tecnologiche e analitiche, anche tramite strumenti digitali UE e maggiore cooperazione con altre agenzie. Il **settore privato** ha inoltre chiesto **maggior certezza giuridica** nella condivisione dei dati, specie sulla criminalità informatica.

Principali contenuti della proposta

La proposta di regolamento consta complessivamente di **centoquarantuno articoli**, suddivisi in **sedici capi**, oltre a **due allegati** (l'allegato I, recante l'elenco delle forme di criminalità rientranti nella competenza di Europol, e l'allegato II, recante le categorie di interessati).

La proposta in esame **abroga integralmente** il [regolamento](#) (UE) 2016/794 (**articolo 140**), come riformato con regolamento (UE) 225/2611, e lo **sostituisce** con un nuovo testo, pur richiamandone in più punti l'impianto sistematico.

Istituzione, competenza e compiti di Europol

Gli **articoli da 1 a 6**, che aprono il Capo I, istituiscono l'Agenzia, ne definiscono lo status giuridico e la sede (**articoli 2 e 3**) e ne recano le definizioni rilevanti (**articolo 4**), tra cui quella di "dati personali amministrativi" e di "capacità avanzate".

Secondo la relazione del Governo è necessario coordinare gli artt. 4, 14, 15 18 e 47 (vd. *infra*) con il Digital Service Act, chiarendo il ruolo di Europol nelle situazioni di crisi online, nelle segnalazioni ai prestatori di servizi, nella rimozione dei contenuti e nella risposta agli attacchi informatici, evitando l'attribuzione all'Agenzia di funzioni regolatorie o di resilienza pubblica estranee alle attività di *law enforcement*.

L'**articolo 5** individua l'ambito di **competenza** di Europol, che sostiene le autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave a carattere transfrontaliero, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune dell'Unione, elencate nell'allegato I, che ora comprende anche la **violenza di genere**.

L'**articolo 6** – a differenza del regolamento (UE) 2016/794, che disciplinava i compiti di Europol attraverso un elenco ampio e dettagliato di attività – delinea i **compiti** dell'Agenzia: il trattamento delle informazioni e dell'*intelligence* criminale;

il sostegno operativo agli Stati membri; il sostegno strategico e tematico; la cooperazione con gli organismi dell'Unione e con i paesi terzi; le attività di ricerca e innovazione; lo sviluppo di strumenti e componenti tecnologiche; il sostegno finanziario alle attività operative. Il medesimo articolo elenca inoltre, al par. 2, i compiti di sostegno ulteriori (tra cui la funzione di ufficio centrale per la lotta alla falsificazione dell'euro) e ribadisce, al par. 3, che Europol **non dispone di poteri coercitivi**.

L'**articolo 7** disciplina, invece, il **sostegno analitico strategico** di Europol. A tal fine, l'Agenzia prepara periodicamente prodotti analitici sulla sicurezza interna, tra cui analisi strategiche, valutazioni della minaccia, relazioni sulle tendenze e *briefing* situazionali.

Sostegno operativo, recupero dei beni e indagini finanziarie

Gli **articoli da 8 a 11** aprono il Capo II, dedicato alla **cooperazione operativa**.

L'**articolo 8** ne definisce le capacità di **sostegno operativo continuativo** agli Stati membri, incluso il ruolo dell'Agenzia nell'individuazione dei collegamenti operativi o esigenze di coordinamento riguardanti attività criminali transfrontaliere. L'**articolo 9** rafforza in modo significativo il ruolo di Europol a sostegno delle **indagini patrimoniali** e del **recupero** dei beni, introducendo tra l'altro la possibilità per Europol di **richiedere** agli Stati membri misure urgenti di congelamento in caso di rischio imminente di dispersione dei beni di origine illecita.

La relazione del Governo ritiene necessario sostenere il rafforzamento del supporto di Europol alle indagini finanziarie e alle attività di tracciamento e recupero dei beni, assicurando tuttavia che l'intervento dell'Agenzia avvenga su richiesta o con il coinvolgimento delle autorità nazionali competenti ed evitare che la possibilità, prevista dall'articolo 9, di richiedere misure urgenti di congelamento determini automatismi o attribuisca a Europol poteri di impulso coercitivo. Infine, ritiene necessario preservare il ruolo delle Unità nazionali nei rapporti con le Financial Intelligence Units.

L'**articolo 10** disciplina il **sostegno finanziario mirato** alle attività operative svolte nel contesto di indagini o azioni operative, su richiesta scritta motivata di uno Stato membro. L'**articolo 11** regola la richiesta, da parte di Europol, di avvio di un'**indagine penale** alle autorità competenti di uno Stato membro. È previsto che se le autorità nazionali competenti dello Stato membro decidano di non dar seguito alla richiesta di comunicare tempestivamente all'Agenzia, ne indicano i relativi motivi. Europol informa di tali richieste **Eurojust** – e, per i reati di competenza della Procura europea, anche all'**EPPO** – ai fini del coordinamento giudiziario.

In relazione all'art. 11, la relazione del Governo ritiene necessario assicurare che le richieste rivolte da Europol agli Stati membri per avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale conservino natura non vincolante e restino integralmente subordinate alla valutazione delle autorità nazionali competenti e alla disciplina processuale interna, nonché di escludere che tali previsioni attribuiscono all'Agenzia un autonomo potere di impulso o di conduzione delle indagini.

Servizio operativo e di analisi, centri specializzati e strumenti di cooperazione operativa

L'**articolo 12** istituisce il **servizio operativo e di analisi** continuo di coordinamento operativo e di intelligence criminale di Europol. Gli **articoli da 13 a 19** istituiscono il quadro giuridico comune per i **centri specializzati dell'Unione** – il Centro europeo sulla criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, il Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica, il Centro europeo contro il traffico di migranti e il Centro europeo antiterrorismo – prevedendo altresì, all'**articolo 19**, la possibilità di istituire ulteriori centri specializzati qualora il direttore esecutivo individui la necessità di capacità specialistiche o di un'azione coordinata a livello dell'UE per svolgere i compiti di Europol.

La relazione del Governo precisa, con riferimento agli artt. 5, 8, 13 e 19 e nei relativi considerando, la necessità di limitare l'intervento di Europol alle forme di criminalità comprese nel mandato dell'Agenzia; di sostituire i richiami generali alla dimensione ibrida con formulazioni riferite ai reati facilitati, promossi o commessi mediante internet o alla dimensione digitale, evitando sovrapposizioni con le competenze in materia di sicurezza nazionale e con quelle dei servizi di intelligence.

Gli **articoli 20 e 21** disciplinano, rispettivamente, le **task force operative** e la partecipazione di Europol alle **squadre investigative comuni**. L'**articolo 22** regola l'**impiego di Europol** per fornire sostegno operativo, tecnico, analitico e forense agli Stati membri, mentre l'**articolo 23** stabilisce il ruolo di Europol a sostegno della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (**EMPACT**).

Secondo la relazione del Governo è necessario subordinare, negli articoli 22 e 26 (vd. *infra*), l'invio di personale alla richiesta e al previo consenso dello Stato membro ricevente, specificandone durata e compiti e prevedere personale di supporto inserito nell'Unità nazionale in luogo degli Europol Support Offices, evitando strutture autonome o parallele e chiarendo l'imputazione dei relativi oneri.

L'**articolo 24** istituisce infine pool specializzati di esperti operativi e tecnici degli Stati membri.

Strutture nazionali di cooperazione con Europol

Gli **articoli 25, 26 e 27** rafforzano il quadro delle strutture nazionali di raccordo con Europol. L'**articolo 25** interviene sul ruolo delle **unità nazionali Europol** quale organo di collegamento e punto di coordinamento centrale tra l'Agenzia e le autorità nazionali. L'**articolo 26** istituisce gli **uffici di sostegno Europol** presso le unità nazionali, composti da personale di Europol con esperienza pregressa nelle autorità nazionali competenti e destinati a garantire, tra l'altro, la mobilitazione di capacità specialistiche per le indagini a livello nazionale. L'**articolo 27** disciplina gli **ufficiali di collegamento** distaccati presso Europol da ciascuna unità nazionale.

La relazione del Governo ritiene necessario preservare, negli articoli 23, 24 e 25, la diversità dei modelli organizzativi nazionali, la volontarietà dell'invio degli esperti e l'autonomia del National EMPACT Support Team rispetto all'Unità nazionale Europol.

Gestione delle informazioni: fonti, finalità del trattamento e titolarità dei dati

Il **Capo III**, sezione 1, apre con gli **articoli 28 e 29**, che disciplinano rispettivamente le **fonti di informazione** trattabili da Europol – ossia Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, parti private, fonti pubblicamente accessibili – e gli **obblighi** di comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri, corredati da una valutazione annuale dei contributi informativi nazionali. Gli **articoli 30 e 31** definiscono il ruolo di Europol in relazione, rispettivamente, al **sistema d'informazione Schengen (SIS)** e ai sistemi di informazione visti (**VIS**) e di informazione e autorizzazione viaggi (**ETIAS**).

L'**articolo 32** individua le **finalità** per le quali Europol può trattare dati personali (controlli incrociati, analisi strategiche e operative, ricerca e innovazione, sostegno agli Stati membri nell'informare il pubblico sulle persone sospettate o condannate ricercate) e, ai parr. 6-9 interviene sul regime di **categorizzazione degli interessati**, consentendo ad Europol di trattare, se necessario e proporzionato, anche dati personali relativi a persone non rientranti nelle categorie tassative dell'allegato II, con l'obbligo di **cancellazione immediata** una volta raggiunta la finalità del trattamento.

Secondo la relazione del Governo, l'eventuale superamento dell'attuale sistema può essere valutato solo con garanzie equivalenti su finalità, necessità/proporzionalità, limiti, temporali, tracciabilità e cancellazione.

L'**articolo 33** detta disposizioni in ordine alla determinazione della finalità del trattamento di informazioni da parte dell'Agenzia e delle relative limitazioni, mentre

l'**articolo 34** disciplina l'obbligo di comunicazione a favore dello Stato membro interessato dalle informazioni detenute da Europol.

Secondo la relazione del Governo è necessario evitare, negli articoli 29, 32, 35, 37 e 38, automatismi nella trasmissione delle informazioni; preservare la titolarità e il controllo nazionale dei dati; chiarire la responsabilità di Europol per i trattamenti effettuati di propria iniziativa; consentire, su base volontaria, lo scambio di dati amministrativi ed economico-finanziari; eliminare le formulazioni suscettibili di imporre trattamenti sistematici.

L'ambiente di dati e gli strumenti operativi di Europol

La sezione 2 del Capo III istituisce il quadro tecnico-giuridico dell'**ambiente di dati di Europol (art. 35)**, che comprende:

- il **servizio di controllo incrociato (articoli da 36 a 39)**, utilizzabile dagli Stati membri per caricare, interrogare e accedere ai dati. L'**art. 38**, in particolare, prevede che gli Stati membri provvedano affinché le loro unità nazionali Europol e le autorità competenti degli Stati membri carichino **sistematicamente e senza indebito ritardo** nel servizio di controllo incrociato di Europol i dati che a) riguardano forme di criminalità che rientrano nell'ambito di competenza di Europol; b) sono pertinenti per la cooperazione transfrontaliera o riguardo ai quali vi sono indicazioni concrete di un possibile collegamento con altri Stati membri o paesi terzi.

In merito all'art. 38, la relazione tecnica precisa che il Governo sarebbe favorevole all'automazione, ma non ad obblighi generalizzati od indiscriminati di caricamento e condivisione, nel rispetto del diritto nazionale, del segreto investigativo, della proprietà del dato e della responsabilità sul trattamento. Inoltre, delle possibilità di accesso e cooperazione diretta non deve determinare una perdita di visibilità e controllo nazionale sui flussi informativi, né uno svuotamento del ruolo di coordinamento dell'Unità Nazionale Europol.

Infine, la relazione del Governo precisa che nelle nuove forme di trattamento congiunto Europol-Stati membri deve essere chiaramente individuabile chi decide il trattamento, chi può accedere ai dati e chi ne risponde. L'ampliamento delle capacità tecniche deve essere accompagnato da un altrettanto chiara allocazione delle responsabilità.

- l'**ambiente analitico di Europol (articoli 40 e 41)**, destinato alla conservazione e al trattamento dei dati ai fini dei compiti analitici;
- lo **spazio condiviso di dati di polizia (articoli da 42 a 45)**, in cui le autorità nazionali possono avviare e condurre analisi operative congiunte in cooperazione con Europol.

Sullo spazio condiviso di dati di polizia, la relazione del Governo precisa che il nuovo ambiente condiviso appare potenzialmente utile sul piano operativo, ma andrebbero chiariti ruoli e responsabilità dei partecipanti, caricamento, modifica e validazione dei dati, autorizzazione alla diffusione dei prodotti analitici e relativo regime di utilizzo, preservando data ownership e controllo nazionale. Sono precisamente alcuni dei profili operativi evidenziati nell'analisi tecnica.

Completano la sezione l'**articolo 46**, dedicato all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (**SIENA**), l'**articolo 47**, relativo al meccanismo di scambio di informazioni per la cooperazione con le parti private, l'**articolo 48**, sul ruolo di Europol nell'indice europeo dei casellari giudiziali, e l'**articolo 49**, che consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione per l'introduzione di ulteriori funzionalità e strumenti.

Infrastrutture tecnologiche trasversali

La sezione 3 del Capo III reca le norme sul funzionamento dei principali **strumenti tecnici** di Europol: l'**infrastruttura cloud di Europol (articolo 50)**, piattaforma sicura e scalabile di “*cloud computing*” utilizzabile anche da altri organismi dell'UE e, in taluni casi, da paesi terzi; l'**identità digitale di polizia dell'UE (articolo 51)**, quale sistema comune di identificazione e gestione degli accessi; gli **strumenti statistici e di rendicontazione (articolo 52)**, che non consentono l'identificazione di persone fisiche né l'adozione di decisioni automatizzate che le riguardino; il ruolo di Europol in relazione al **formato universale dei messaggi (UMF, articolo 53)**; e l'**applicazione UE di concordanza del DNA (articolo 54)**, destinata a consentire il confronto automatizzato e sicuro dei profili DNA tra gli Stati membri.

Capacità tecnologiche e innovazione

Il **Capo IV** è organizzato secondo il ciclo di vita dell'innovazione e dello sviluppo delle capacità. L'**articolo 57** istituisce un **meccanismo di previsione strategica e pianificazione** delle capacità tecnologiche; l'**articolo 58** chiarisce il ruolo di Europol nei programmi di finanziamento dell'Unione per la ricerca e l'innovazione. L'**articolo 59** fornisce la base giuridica per lo sviluppo, da parte di Europol, di **capacità avanzate condivise** anche su richiesta di almeno tre Stati membri, mentre l'**articolo 60** istituisce il livello relativo alla ricerca e innovazione in senso proprio.

Gli **articoli 61 e 62** disciplinano, rispettivamente, gli **ambienti di prova** e gli **spazi di sperimentazione normativa** per sistemi di intelligenza artificiale, e le attività di **diffusione precoce e convalida** delle soluzioni innovative. L'**articolo 63** riguarda l'impiego e l'integrazione operativa delle capacità avanzate negli Stati membri, mentre l'**articolo 64** rafforza il ruolo di Europol nella **formazione specialistica**, in stretta cooperazione con **CEPOL**. Gli **articoli da 65 a 67** istituiscono, infine, il servizio per le capacità e l'innovazione e il correlato gruppo consultivo.

Secondo la relazione tecnica, è necessario assicurare che gli strumenti sviluppati da Europol siano concretamente fruibili dagli Stati membri, compatibili con gli ambienti nazionali, adeguatamente documentati e verificabili nonché, ove previsto, riutilizzabili o installabili nei sistemi nazionali. Evitare che gli strumenti statistici o di reporting consentano la ricostruzione delle attività investigative nazionali.

Organizzazione e governance di Europol

Il Capo V allinea il modello di governance di Europol all'approccio comune delle agenzie decentrate dell'UE. L'**articolo 68** individua la struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia (consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, direttore esecutivo, gruppi consultivi e centri). Gli **articoli da 69 a 74** disciplinano la composizione, la presidenza, le riunioni, le funzioni e le modalità di voto del **consiglio di amministrazione** — che può tenere riunioni congiunte con i consigli di amministrazione di Eurojust, **Frontex** e **CEPOL** (**articolo 71**, paragrafo 4).

L'**articolo 75** istituisce, quale novità, un **comitato esecutivo** a sostegno del consiglio di amministrazione, secondo il modello di governance a due livelli raccomandato per le agenzie dell'Unione. Gli **articoli 76, 77 e 78** disciplinano, rispettivamente, la nomina e la revoca del direttore esecutivo, i suoi compiti e responsabilità — tra cui l'obbligo di informare periodicamente il consiglio di amministrazione sugli accordi di lavoro conclusi con organismi dell'Unione e sui trasferimenti di dati personali (**articolo 77**, paragrafo 4, lettere o), p) e q)) — e l'eventuale nomina di vicedirettori esecutivi.

Secondo la relazione del Governo, è necessario preservare il ruolo strategico e decisionale del Consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo previsto dall'articolo 75 dovrebbe svolgere esclusivamente funzioni tecnico-preparatorie e di supporto, senza sostituire stabilmente il Management Board né ridurre il presidio degli Stati membri, soprattutto nell'adozione delle decisioni strategiche e urgenti.

Relazioni con i soggetti dell'Unione: il nuovo regime degli accordi di lavoro e la cooperazione con Frontex

Il Capo VI disciplina i rapporti di Europol con gli altri organismi dell'Unione. L'**articolo 79** reca le **disposizioni comuni**: Europol può concludere **accordi di lavoro** con tali organismi ai fini della cooperazione operativa generale, ma tali accordi — ai sensi del paragrafo 3 — **non possono contenere clausole sullo scambio di dati personali**, il cui trasferimento è invece autorizzato **direttamente dal regolamento**, sulla base di un criterio generale di **necessità e proporzionalità** rispetto ai compiti del destinatario (paragrafi 6 e 7). Gli accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione istituiti nel quadro del TFUE sono soggetti a **previa approvazione della Commissione** e a **riesame periodico**. L'**articolo 80**

introduce, inoltre, un sistema automatizzato di accesso indiretto ai dati di Europol basato sul riscontro positivo/negativo ("hit/no hit"), a condizioni di reciprocità.

Gli **articoli da 81 a 90** strutturano la cooperazione con i singoli organismi: l'**EPPO (articolo 81)**, per la quale è prevista una deroga specifica alle limitazioni di accesso ai dati, in ragione del ruolo istituzionale dell'organo nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; **Eurojust (articolo 82)**; l'**OLAF (articolo 83)**; l'**AMLA (articolo 84)**; **eu-LISA (articolo 86)**; l'**Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (articolo 87)**; la **FRA (articolo 88)**; l'**Autorità doganale dell'Unione europea (articolo 89)**; e l'**ENISA (articolo 90)**.

Di specifico interesse ai fini del presente dossier è l'**articolo 85**, dedicato alle **relazioni con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)**. La disposizione individua due ambiti di cooperazione:

- 1) l'individuazione dei **movimenti transfrontalieri ad alto rischio** e delle correlate attività criminali, anche mediante l'analisi delle informazioni di viaggio contenute nei sistemi IT su larga scala dell'Unione, con Europol che fornisce a Frontex i **pertinenti indicatori di rischio**;
- 2) l'attuazione delle attività previste dal [regolamento](#) (UE) 2024/1356 e dal [regolamento](#) (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (regolamento EBCG), anche mediante l'impiego di personale Europol a sostegno delle verifiche nei sistemi IT su larga scala. La disposizione **non introduce un regime differenziato in materia di dati personali** rispetto alla disciplina generale dell'articolo 79, cosicché il trasferimento di dati operativi tra le due agenzie continuerà a fondarsi sul criterio generale di necessità e proporzionalità, oltre che sulla specifica base giuridica prevista dal regolamento EBCG (**articoli 68, paragrafo 5, e 90, paragrafo 2**), non modificato dalla proposta in esame.

Relazioni con i partner esterni

Il Capo VII disciplina i rapporti di Europol con i soggetti esterni all'Unione. L'**articolo 91** reca le disposizioni comuni sull'impegno esterno; l'**articolo 92** ne definisce le priorità, in coerenza con le politiche esterne dell'Unione; l'**articolo 93** istituisce un regime specifico, potenzialmente più integrato, per la cooperazione con i **paesi associati Schengen**. L'**articolo 94** disciplina il **trasferimento dei dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali**, sulla base di decisioni di adeguatezza, accordi internazionali o, in assenza di questi, autorizzazioni del consiglio di amministrazione. L'**articolo 96** aggiorna il regime dello **scambio di dati personali con parti private**, ponendo limiti stringenti — necessità, proporzionalità, valutazione caso per caso, condizioni rafforzate per i trasferimenti verso soggetti stabiliti fuori dall'Unione — mentre l'**articolo 97** disciplina la ricezione di informazioni da persone fisiche.

Protezione dei dati

Il Capo VIII allinea il regime di protezione dei dati di Europol al regolamento (UE) 2018/1725. L'**articolo 99** riproduce, sostanzialmente immutato, il sistema di codici di valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni (i codici A-B-C-X e 1-2-3-4), estendendolo per analogia alle informazioni ricevute da organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali. L'**articolo 100** disciplina il trattamento dei dati relativi a vittime, testimoni e categorie particolari di dati personali (origine razziale o etnica, convinzioni religiose, dati biometrici, sanitari o relativi all'orientamento sessuale), ammesso solo se strettamente necessario e proporzionato, con accesso riservato al solo personale autorizzato. L'**articolo 101** fissa i termini di **conservazione e cancellazione** dei dati personali, prevedendo un riesame obbligatorio della necessità della conservazione ogni tre anni.

L'**articolo 102** istituisce un regime specifico per il trattamento dei dati personali nei progetti di **ricerca e innovazione**, incluse le attività sui sistemi di intelligenza artificiale, subordinato ad autorizzazione preventiva del direttore esecutivo. Gli **articoli 103 e 104** disciplinano gli obblighi di notifica delle violazioni di dati personali, rispettivamente alle autorità competenti e all'interessato; gli **articoli 105 e 106** i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione; l'**articolo 107** la responsabilità per la conformità in materia di protezione dei dati; l'**articolo 108** consente, in casi di comprovata urgenza operativa, l'avvio di trattamenti senza previa consultazione del GEPD, fermo l'obbligo di notifica successiva. Gli **articoli 109 e 110** istituiscono le figure del responsabile della protezione dei dati e del responsabile dei diritti fondamentali; l'**articolo 111** rende obbligatoria la formazione in materia di diritti fondamentali; gli **articoli 112 e 113** rafforzano la cooperazione tra il **GEPD** e le autorità nazionali di controllo.

Mezzi di ricorso, responsabilità e controllo parlamentare congiunto

Il Capo IX disciplina i **mezzi di ricorso**: l'**articolo 114** regola la procedura di trattamento dei reclami da parte del GEPD, mentre l'**articolo 115** reca le disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento, complementari al regolamento (UE) 2018/1725.

Il Capo X (**articoli 116 e 117**) disciplina le modalità del **controllo parlamentare congiunto** di Europol, esercitato dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali attraverso l'apposito **gruppo di controllo**, e il correlato **diritto di accesso** del Parlamento europeo alle informazioni trattate da Europol.

In particolare, l'art. 116 prevede che il Parlamento europeo controlli le attività di Europol in associazione con i parlamenti nazionali ([art. 88](#) del TFUE), che collettivamente costituiscono un **gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto** (*Joint parliamentary scrutiny group* o JPSG), istituito insieme dai parlamenti nazionali e dalla commissione competente del Parlamento europeo. IL JPSG esercita un **monitoraggio**

politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche. Europol trasmette al gruppo di controllo parlamentare, a titolo informativo, **documenti** quali ad esempio **analisi strategiche** e **valutazioni della minaccia**, le **intese amministrative** concluse da Europol con gli organi e organismi dell'UE (art. 79 par. 3), il documento contenente la **programmazione pluriennale** e il **programma di lavoro annuale** di Europol (art. 73, paragrafo 1), la **relazione annuale di attività consolidata** sulle attività dell'Agenzia e le **informazioni annuali** su:

- dati personali scambiati con parti private;
- numero di casi sul numero di casi in cui Europol ha dovuto trattare dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all'allegato II;
- trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali;
- numero di casi in cui Europol ha proposto la possibilità di inserire segnalazioni informative;
- numero di progetti di ricerca e innovazione intrapresi nonché sul numero e sul tipo di casi in cui sono state trattate categorie particolari di dati personali.

Per una ricostruzione approfondita della struttura e delle attività del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol (JPSG), si rinvia al dossier predisposto in occasione dell'ultima riunione del Gruppo.

L'art. 117, invece, stabilisce che l'accesso del Parlamento europeo e del **gruppo di controllo parlamentare congiunto**, su richiesta del primo, alle **informazioni sensibili non classificate** trattate da (o mediante) Europol deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza adottate sulla base di principi e regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni sensibili non classificate (e classificate).

Si segnala che, rispetto alla disciplina vigente (art. 52 del [regolamento](#) Europol), nella riformulazione proposta anche il JPSG rientra tra i soggetti che possono accedere, attraverso un canale formalizzato, alle informazioni indicate, pur rimanendo l'iniziativa della richiesta in capo al Parlamento europeo.

Personale e disposizioni finanziarie

Il Capo XI (**articoli 118 e 119**) reca le norme sul personale di Europol, incluso il ricorso a **esperti nazionali distaccati**. Il Capo XII disciplina il quadro finanziario: l'**articolo 120** individua i principi e le fonti di entrata del bilancio di Europol, incluso il contributo a carico del bilancio dell'Unione; l'**articolo 121** regola la formazione e l'adozione del bilancio e della tabella dell'organico; l'**articolo 122** affida l'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo; l'**articolo 123** disciplina la contabilità, la revisione contabile e la procedura di scarico; l'**articolo 124** reca il quadro delle regole finanziarie applicabili, consentendo altresì il sostegno finanziario alle attività di cooperazione operativa, comprese le squadre investigative comuni.

Disposizioni varie

Il Capo XIII (**articoli da 125 a 131**) reca disposizioni relative a privilegi e immunità, regime linguistico, trasparenza e accesso pubblico ai documenti, protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate, prevenzione delle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione, valutazione periodica dell'Agenzia e indagini amministrative del Mediatore europeo.

Disposizioni transitorie, modifiche di altri strumenti e disposizioni finali

Il Capo XIV (**articoli da 132 a 134**) reca le disposizioni transitorie: l'**articolo 133** sancisce la successione giuridica della nuova Europol all'agenzia istituita dal regolamento (UE) 2016/794 e stabilisce che gli **accordi di lavoro già conclusi – incluso, per quanto qui rileva, l'accordo di lavoro con Frontex – restano validi e si applicano fino alla rispettiva scadenza o sostituzione**; l'**articolo 134** disciplina la continuità delle attività e dei trattamenti di dati in corso.

Il Capo XV (**articoli 135 e 136**) reca le modifiche consequenziali al regolamento (UE) 2018/1726 (eu-LISA) e al regolamento (UE) 2024/982 (quadro Prüm II). Il Capo XVI, infine, reca le disposizioni finali: l'**articolo 137** disciplina l'avvio graduale delle operazioni; gli **articoli 138 e 139** le procedure per gli atti di esecuzione e delegati; l'**articolo 140** abroga il regolamento (UE) 2016/794; l'**articolo 141** ne fissa l'entrata in vigore e l'applicazione.

La tabella sottostante illustra, mediante il confronto tra regolamento (UE) 2016/794 (versione consolidata dell'11.1.2026) e la proposta di nuovo regolamento, le dieci principali novità.

Regolamento (UE) 2016/794	Proposta di regolamento su Europol - COM(2026) 580	Novità
1. Compiti		
Art. 4, par. 1 «Europol svolge i seguenti compiti al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3: a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni, intelligence criminale compresa; b) comunicare senza indugio agli Stati membri [...] qualsiasi informazione e i collegamenti tra reati che li riguardano; c) [...] coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative [...]» L'elenco prosegue con altre lettere fino alla «z bis» (grandi eventi, formazione, ENISA, indagini online, FIU, dati biometrici, e così via).	Art. 6, par. 1 «Europol svolge i compiti seguenti: a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni, intelligence criminale compresa; b) fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri [...]; c) fornire sostegno strategico e tematico [...]; d) cooperare con le istituzioni, gli organi, le missioni e gli organismi dell'Unione [...]; e) cooperare con i paesi terzi e gli altri partner pertinenti [...]; f) svolgere attività di ricerca e innovazione [...] e sviluppare capacità avanzate; g) sviluppare e mantenere servizi, strumenti e componenti TIC e di gestione delle informazioni [...]; h) fornire sostegno finanziario alle attività operative [...]»	L'elenco di oltre venti compiti diventa un elenco di otto funzioni principali. Le regole di dettaglio (procedure, poteri, garanzie) sono spostate nei capi successivi. Inoltre, tra i compiti dell'Agenzia vengono compresi anche gli strumenti TIC, lo sviluppo di capacità avanzate e il sostegno finanziario alle attività operative (mentre l'art. 3 vigente sugli obiettivi non ha un corrispondente autonomo nella proposta).
2. Trattamento dei dati personali: categorie di interessati		
Art. 18, par. 5; art. 18 bis, par. 1 «[...] le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere raccolti e trattati per le finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono elencate nell'allegato II.» Eccezione ristretta (art. 18 bis): «Ove necessario per sostenere un'indagine penale specifica in corso [...] Europol può trattare dati personali che non rientrano nelle categorie di interessati di cui all'allegato II qualora: a) uno Stato membro, l'EPPO o Eurojust fornisca dati investigativi [...] e chieda a Europol di sostenere tale indagine [...]».	Art. 32, parr. 7-9 «7. Europol può trattare dati personali che non rientrano nelle categorie di interessati di cui all'allegato II solo se tale trattamento è pertinente e necessario per le finalità di cui al paragrafo 2. Tali dati personali sono immediatamente cancellati una volta conseguita la finalità del trattamento.» «8. [...] Europol ne informa il suo responsabile della protezione dei dati.» «9. I dati personali che non riguardano le categorie di interessati di cui all'allegato II sono conservati mantenendo una separazione funzionale dagli altri dati, se del caso e nella misura del possibile [...]»	Nel testo vigente, il trattamento dei dati è limitato alle categorie dell'Allegato II, con l'eccezione dell'art. 18 bis per le indagini specifiche. Nell'ambito del regolamento proposto, invece, Europol può trattare anche dati fuori da tali categorie, se pertinenti e necessari.
3. Centri specializzati		
Art. 4, par. 1, lett. l); art. 9 bis, parr. 1-2 «l) sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità [...], fra cui il Centro europeo contro il traffico di migranti istituito a norma dell'articolo 9 bis e il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;» «Il Centro europeo contro il traffico di migranti è istituito in seno a Europol quale centro specializzato dell'Unione [...]»	Art. 13, parr. 1-2 «Sono istituiti il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, il Centro europeo antiterrorismo, il Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica, il Centro europeo sulla criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità e il Centro europeo contro il traffico di migranti quali centri specializzati dell'Unione («centri»).» «I centri fanno parte della struttura organizzativa di Europol e non hanno personalità giuridica distinta. [...]»	Il vigente prevede lo sviluppo di centri e ne cita due, ossia il Centro europeo contro il traffico di migranti e il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica. La proposta, invece, li istituisce direttamente nel regolamento, e il numero dei centri aumenta a cinque.
4. Servizio operativo e di analisi (24 ore su 24)		

Regolamento (UE) 2016/794	Proposta di regolamento su Europol - COM(2026) 580	Novità
Nessuna disposizione corrispondente individuata Nel testo vigente una norma sulla capacità operativa permanente di Europol.	Art. 12, parr. 1-2 «Europol mantiene, attraverso il servizio operativo e di analisi, una capacità operativa e analitica continua 24 ore su 24, sette giorni su sette, per sostenere il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento delle indagini e delle azioni operative condotte congiuntamente con gli Stati membri [...]» Il servizio assicura, tra l'altro, l'analisi operativa e strategica, servizi trasversali (interoperabilità, biometria, OSINT, intelligence sui viaggi, immagini satellitari) e l'individuazione di collegamenti operativi.	Nel regolamento proposto compare un polo centrale e permanente, attivo senza interruzioni, che coordina l'analisi, i servizi trasversali e il raccordo tra i centri e le altre forme di sostegno (task force, squadre investigative comuni, impiego di Europol, EMPACT).
5. Indagini finanziarie e recupero dei beni		
Art. 4, par. 1, lett. z) «z) cooperare, conformemente all'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 [...], con le unità di informazione finanziaria (FIU) [...], mediante la pertinente unità nazionale Europol o, se consentito dal pertinente Stato membro, per contatto diretto con le FIU [...]»	Art. 9, parr. 1-3 «1. Europol coopera con gli uffici per il recupero dei beni istituiti a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1260.» «2. Gli Stati membri provvedono affinché Europol abbia accesso diretto e immediato alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1260 [...]» «3. Qualora ritenga che vi sia un rischio imminente di sparizione dei beni [...], Europol chiede alle autorità competenti degli Stati membri interessati di intraprendere azioni immediate [...] L'autorità competente [...] decide in merito alla richiesta senza ritardo e, ove possibile, entro 24 ore.»	In luogo della sola cooperazione con le unità di informazione finanziaria (FIU) – che permane –, nella proposta viene inserito un articolo dedicato alle indagini finanziarie, secondo cui Europol coopera con gli uffici per il recupero dei beni e ha accesso diretto e immediato a informazioni finanziarie.
6. Uffici di sostegno Europol presso gli Stati membri		
Art. 7, par. 2 «Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti di tale Stato membro. Ogni Stato membro nomina un funzionario a capo della propria unità nazionale.»	Art. 26, parr. 1-2 «Gli Stati membri istituiscono in seno all'unità nazionale Europol un ufficio di sostegno Europol per assicurare l'adeguato impiego del sostegno di Europol da parte degli Stati membri.» «Gli uffici di sostegno Europol provvedono, a seconda del caso, a: a) agevolare l'uso e l'integrazione del sostegno operativo, dei prodotti analitici e delle competenze di Europol [...]; b) sostenere la preparazione e lo	La proposta di regolamento prevede che, oltre all'unità nazionale come organo di collegamento, ogni Stato debba istituire al suo interno un ufficio di sostegno che porta le capacità di Europol dentro le indagini nazionali.

Regolamento (UE) 2016/794	Proposta di regolamento su Europol - COM(2026) 580	Novità
	svolgimento delle attività operative [...]; c) agevolare la mobilitazione di capacità specialistiche per le indagini a livello nazionale.»	
7. Spazio condiviso di dati di polizia		
Nel testo vigente una norma sulla capacità operativa permanente di Europol.	Art. 42, par. 1; art. 43, parr. 1 e 3 «Europol sviluppa e mantiene un servizio che consente alle unità nazionali Europol e alle autorità competenti degli Stati membri di aprire casi di analisi operativa congiunta («spazio condiviso di dati di polizia»).» «Le unità nazionali Europol e le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di aprire un caso di analisi operativa congiunta [...]» «Europol ha accesso al caso [...] e, se opportuno, fornisce supporto analitico e competenze agli Stati membri interessati [...]»	La nuova proposta prevede che le autorità nazionali possono aprire casi di analisi operativa congiunta su un'infrastruttura cloud di Europol, con Europol come partecipante che fornisce supporto all'occorrenza.
8. Governance: comitato esecutivo		
Art. 9 «La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende: a) un consiglio di amministrazione; b) un direttore esecutivo; c) se del caso, altri organi consultivi [...]»	Art. 68, par. 1; art. 75, parr. 1, 2, 4 e 6 «La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende: a) un consiglio di amministrazione; b) un comitato esecutivo; c) un direttore esecutivo; d) vicedirettori esecutivi [...]; e) un gruppo direttivo TIC/GI; [...] i) i centri.» «Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.» Prepara le decisioni del consiglio, riesamina il progetto di bilancio e controlla l'esecuzione del bilancio. Composto da presidente del consiglio, un rappresentante della Commissione e altri tre membri; «almeno una volta ogni tre mesi».	Cosa cambia: nasce un organo intermedio che prepara, tra l'altro, le decisioni del consiglio e rafforza il controllo di bilancio. Si aggiungono organi tecnici (gruppi TIC/GI e per l'innovazione) e il comitato può adottare decisioni provvisorie in caso di urgenza (art. 75, par. 3).
9. Rapporti con l'EPPO: accesso hit/no hit		
Art. 20 bis, par. 3 «[...] Europol adotta tutte le misure opportune affinché l'EPPO abbia accesso indiretto in base a un sistema di riscontro positivo o negativo («hit/no hit») ai dati relativi a reati che non rientrano nell'ambito delle competenze	Art. 81, parr. 4-5 «[...] Europol provvede affinché l'EPPO abbia accesso indiretto, sulla base di un sistema automatizzato di riscontro positivo o negativo, ai dati relativi a reati di competenza dell'EPPO, detenuti per le finalità di cui all'articolo 32, paragrafo 2,	L'accesso hit/no hit dell'EPPO passa ai dati su reati che rientrano nella sfera di competenza dell'EPPO. Il sistema è automatizzato e, in caso di riscontro, Europol condivide le informazioni.

Regolamento (UE) 2016/794	Proposta di regolamento su Europol - COM(2026) 580	Novità
dell'EPPO [...]. Tale sistema hit/no hit informa Europol solamente in caso di riscontro positivo e fatte salve le eventuali limitazioni indicate [...] da parte del fornitore dell'informazione [...]	lettere a), b) e c). Tale sistema [...] informa Europol e il fornitore delle informazioni [...] in caso di riscontro positivo.» «[...] in caso di riscontro positivo, Europol condivide con l'EPPO le informazioni che hanno generato il riscontro positivo nella misura in cui si riferiscono a reati di competenza dell'EPPO [...]	
10. Ricerca, innovazione e intelligenza artificiale		
Art. 4, par. 1, lett. v); art. 33 bis, par. 1 «v) provvedere proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol e contribuire a tali attività [...]» «Europol può trattare dati personali per le finalità legate ai suoi progetti di ricerca e innovazione a condizione che il trattamento [...] sia strettamente necessario e debitamente motivato [...]	Art. 60; art. 61, parr. 1-3 «Europol può svolgere attività di ricerca e innovazione e parteciparvi, compresi progetti pilota e azioni preparatorie [...], in particolare per lo sviluppo di soluzioni innovative per le capacità avanzate destinate ad essere utilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.» «Europol può avvalersi dell'ambiente di trattamento separato, isolato e protetto [...] per lo sviluppo, la modifica sostanziale, le prove e la convalida di strumenti algoritmici, sistemi e modelli di IA e altre tecnologie avanzate [...]» Per i sistemi di IA ad alto rischio, l'ambiente deve rispettare i requisiti sugli spazi di sperimentazione normativa del regolamento (UE) 2024/1689 (art. 61, par. 2).	Il vigente prevede il monitoraggio della ricerca e garanzie sui dati personali usati nei progetti. La proposta dedica un capo intero (artt. 57-67) all'innovazione: previsione di capacità, capacità avanzate, spazi di prova e sperimentazione.

Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La base giuridica della proposta di regolamento su Europol è costituita dall'[articolo 87](#), par. 2 del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire **misure** riguardanti:

- la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
- un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
- le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

La base giuridica è altresì costituita dall'[art. 88 \(TFUE\)](#), secondo cui Parlamento europeo e Consiglio determinano la **struttura**, il **funzionamento**, la **sfera d'azione** e i **compiti** di Europol. Tali compiti possono comprendere:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
- b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

Sussidiarietà

Per quanto riguarda l'iniziativa di modifica del regolamento Europol, la relazione illustrativa della proposta, e più approfonditamente la valutazione di impatto nonché la [griglia](#) di sussidiarietà ("subsidiarity grid") che la accompagnano, illustra le motivazioni che rendono **necessario** un intervento a livello dell'UE.

In particolare, la Commissione specifica che le questioni affrontate dalla proposta hanno carattere **intrinsecamente transfrontaliero** e non possono essere efficacemente affrontate dagli Stati membri agendo **isolatamente**.

La Commissione osserva che le forme più gravi e organizzate di criminalità hanno oggi natura **prevalentemente transnazionale** ed operano sfruttando la **frammentazione** delle informazioni e delle capacità a livello nazionale. Ciò limita la **visibilità** degli Stati membri sulle attività criminali e la loro capacità di condurre indagini efficaci oltre i confini nazionali.

Sebbene le **autorità nazionali** restino responsabili delle **indagini** e dell'attività di contrasto, solo l'azione a livello dell'UE può effettivamente collegare le informazioni, sostenere risposte operative coordinate e fornire capacità analitiche e tecnologiche avanzate che richiedono economie di scala.

Secondo la Commissione, il **valore aggiunto** dell'azione a livello dell'UE nel ruolo di Europol quale unico soggetto in grado di aggregare e analizzare informazioni provenienti da più giurisdizioni, costruendo un quadro di intelligence criminale a livello unionale che nessuno Stato membro potrebbe elaborare da solo.

Proporzionalità

Nella relazione illustrativa della proposta di regolamento su Europol, e più approfonditamente nella valutazione di impatto nonché nella [griglia](#) di sussidiarietà ("subsidiarity grid") che la accompagnano, la Commissione osserva che il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si concentra sugli aspetti che non possono essere affrontati efficacemente dai soli Stati membri, ossia la creazione di un quadro di intelligence criminale a livello UE, il rafforzamento del sostegno operativo transfrontaliero e lo sviluppo di capacità tecnologiche condivise. Al contempo, la proposta la responsabilità degli Stati membri per le

attività di contrasto e mantiene fermo il principio secondo cui Europol non dispone di poteri coercitivi.

Quanto alla scelta dell'**atto giuridico**, la Commissione precisa di aver scelto il **regolamento** perché garantisce certezza del diritto e un'applicazione uniforme in tutta l'UE; inoltre, è lo strumento individuato dal Trattato per definire struttura, funzionamento, sfera d'azione e compiti sia di Europol che di Eurojust.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Entrambe le proposte sono esaminate seguendo la **procedura legislativa ordinaria**.

Al Parlamento europeo entrambe le proposte sono state assegnate alla Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni (**LIBE**).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito](#) IPEX l'esame della proposta di regolamento su Europol risulta avviato dal Senato ceco, dal Bundestag e dal Bundesrat tedeschi e dai parlamenti di Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Irlanda e Lituania ed è stato concluso presso la Camera dei deputati del Lussemburgo.

Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.